

no caso di malattia qualora trattasi rispettivamente di rinopolmonite e di arterite uenza e di rinite enzootica.

Dei provvedimenti adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione al sindaco, alle autorità militari interessate al deposito cavalli stalloni della circoscrizione N.I.R.E. ed alle associazioni degli allevatori interessate.

Capitolo XIV

ANEMIA INFETTIVA DEGLI EQUINI

delle disposizioni riportate:

e 100 del D.P.R. 320/1954 (Regolamento di polizia veterinaria) e del 1976 (Profilassi dell'anemia infettiva degli equini)

Generalità

La anemia infettiva degli equini è diffusa in tutto il mondo e predilige l'intenso traffico di cavalli, dove sono frequenti le occasioni di contatto tra i soggetti di nuovo acquisto e quelli già presenti. Particolarmente soggette al manifestarsi della malattia sono le scuderie dove si continuano le introduzioni di equini.

Il nostro Paese, almeno nel nostro Paese, i soggetti che pagavano il maggior numero di infezioni erano i cavalli da tiro. Oggi sono i trottatori ed i puledri a essere più spesso colpiti.

Resistenza del virus

La malattia è sostenuta da un virus che appare abbastanza resistente agli agenti fisici essendo in grado di resistere 7 mesi a temperatura ambiente secca, a meno che venga esposto ai raggi solari diretti, nel qual caso si rende innocuo in poche ore.

Il virus perde la sua virulenza in 5 giorni ed il calore lo inattiva rapidamente già ad una temperatura di 70°C.

Nella trasmissione dell'infezione hanno un ruolo di primo piano gli insetti ematofagi. Anche l'uomo può essere causa della trasmissione della malattia, quando usi strumenti chirurgici o aghi per le iniezioni non debitamente sterilizzati.

Disposizioni normative

D.P.R. 320/1954 (Regolamento di polizia veterinaria)

Art. 99. - Nei casi di anemia infettiva degli equini il sindaco emana le ordinanze previste dall'art. 10 e, se del caso, dall'art. 11 del presente regolamento includendovi anche i seguenti provvedimenti:

- a. isolamento degli equini con sintomi manifesti di malattia e con esito positivo degli accertamenti di laboratorio. Detti animali devono essere contrassegnati con marchio a fuoco, portante le lettere A.I., sullo zoccolo anteriore destro;
- b. osservazione, per la durata di almeno un anno, degli equini sospetti che devono essere sottoposti periodicamente ad indagini diagnostiche;
- c. disinfezioni ripetute delle scuderie e distruzione degli insetti ematofagi;
- d. divieto di introdurre qualsiasi equino proveniente da allevamento indenni nelle scuderie adibite all'isolamento degli animali infetti.

Gli equini isolati di cui alla lettera a) possono essere adibiti al lavoro entro i limiti dell'azienda agricola, ma non alla riproduzione. Il loro spostamento a scopo di macellazione è soggetto ad autorizzazione del prefetto a norma degli articoli 14 e 15 del presente regolamento.

Art. 100 - (Modificato secondo il D.P.R. 7-12-1959, n. 1378). I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1° comma dell'art. 16 del presente regolamento, quando tutti gli equini ammalati sottoposti ad isolamento sono morti o sono stati abbattuti e quando i sospetti, trascorso almeno un anno, non manifestano segni apparenti di malattia.

Dei provvedimenti adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione all'autorità militare interessata ed all'Istituto di incremento ippico della circoscrizione.

Considerazioni

La inesistenza di una cura e l'insuccesso dei tentativi di profilassi immunizzante hanno evidenziato il valore delle norme di profilassi diretta, che sono le sole oggi in grado di dare risultati positivi per circoscrivere ed eliminare i focolai già in atto.

Certamente in questo ha una parte essenziale la prova di Coggins (prova di immuno-diffusione in gel di agar), che permette di svelare gli animali infetti che possono essere così debitamente isolati.

Il Paese che, a quanto ci risulta, ha adottato per primo le misure più severe è il Giappone, dove già dal 1951 sono in atto programmi quinquennali per